

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VADO-MONZUNO
Ministero dell'Istruzione e del Merito

Senza Zaino.
per una scuola Comunità...



Oggetto: Decreto Dirigenziale di avvio del procedimento e contestuale affidamento dell'incarico di Responsabile Protezione Dati di cui all'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 e fornitura dei serviziper l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione, **ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 31/3/2023,** c.d. "Nuovo Codice degli Appalti"**, per un importo contrattuale triennale fissato in €. 3.750,00 più IVA , CIG:BDA2C0E47D**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO Il Programma Annuale 2026 approvato con delibera n.10 del 23/01/2025 ;

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31/3/2023**,** c.d. "Nuovo Codice degli Appalti" - *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,*

Firmato digitalmente da SIMONE FANTINI

recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO in particolare, che l'art. 50, comma 1, lettera b del D. Lgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all' *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l 'attività di progettazione , di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

VISTO L'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che "*Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice".*

VISTO L'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni".*

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Dott. Simone Fantini dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 1 delD.Lgs. 36/2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, sia per il suo modesto valore che per i servizi richiesti che richiedono una approfondita conoscenza della normativa nazionale.

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO Che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al*

Firmato digitalmente da SIMONE FANTINI

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito GDPR) impone anche alle amministrazioni scolastiche la nomina del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39). Tale figura *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) *e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del GDPR);

VISTA la necessità di attuare, secondo quanto imposto dalla Legge 190/2012, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato per le istituzioni scolastiche nel direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio;

VISTA la necessità di definire le misure tecniche ed organizzative necessarie all'attuazione della vigente normativa in materia di trasparenza e di lotta alla corruzione (D.Lgs 33/2013, L. 190/2012 e decreto correttivo 97/2016);

VISTA la necessità di definire le misure tecniche ed organizzative necessarie all'attuazione della vigente normativa in materia di digitalizzazione derivanti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs 82/2005) e dai successivi decreti attuativi.

CONSIDERATO che l'istituto scolastico non dispone nel proprio organico di personale con le necessarie competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi richiesti dalla normativa per il ruolo di RPD e per un servizio che agevoli l'attuazione della vigente normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e CAD richiamata più sopra.

DATO ATTO che, allo stato, non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi al servizio della presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che non esistono oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza

VISTO Il preventivo nr 5919 del 28/10/2026 presentato da Vargiu Scuola Srl che offre il servizio di responsabile protezione dati e di referente per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, prevenzione della corruzione e digitalizzazione

RITENUTO congruo il prezzo offerto per i servizi specialistici richiesti con un sensibile contenimento dei costi rispetto a quelli medi di mercato derivante da una economia di scala operata dalla Vargiu Scuola Srl che fornisce i medesimi servizi ad una molteplicità di amministrazioni scolastiche

CONSIDERATO Che Vargiu Scuola Srl ha una struttura tecnica ed organizzativa appositamente realizzata per la fornitura alle istituzioni scolastiche di tutti i servizi di assistenza e

Firmato digitalmente da SIMONE FANTINI

consulenza richiesti da questa amministrazione con una struttura di 7 tecnici e consulenti altamente qualificati e servizi esclusivi specificatamente rivolti alle amministrazioni scolastiche, unici clienti dell'azienda

Che VargiuScuola Srl è l'operatore economico uscente che ha già fornito servizi analoghi, si intende derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 36/2023 per i seguenti motivi:
1. acquisizione di modesto importo ed inferiore alla soglia di 5.000€ stabilita dall'art. 49 comma 6 del D. Lgs 36/2023
2. l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
3. la particolare qualificazione e specializzazione dell'operatore emerge altresì dal fatto che esso oggi assiste più di mille istituti scolastici in tutto il territorio nazionale all'interno di contratti che includono i servizi oggetto della presente procedura.
4. il numero di operatori presenti sul mercato di riferimento è estremamente circoscritto e non adeguato alle esigenze espresse dall'amministrazione per cui risulta difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e degli specifici servizi richiesti;

CONSIDERATA la clausola di salvaguardia prevista dal contatto triennale che prevede la possibilità di recesso annuale da parte dell'istituto senza necessità di motivazione mediante una semplice comunicazione via PEC

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

PRECISATO Che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

PRECISATO Che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);

Firmato digitalmente da SIMONE FANTINI

APPURATO che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 che prevede una imposta crescente con il crescere dell'ammontare del contratto (esenzione per contratti di valore inferiore a 40.000€);

CONSIDERATO che l'offerta presentata da Vargiu Scuola Srl è relativa ad un contratto triennale rinnovabile annualmente a discrezione dell'Istituzione Scolastica, di importo complessivo pari ad €.3.750.00, (più iva 22), il pagamento del canone avviene annualmente per un importo pari ad € 1250,00 (piu iva 22%) e che il CIG è relativo alla prima annualità e dovrà quindi essere prodotto un nuovo CIG per ciascun anno di vigenza del contratto.

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi del D. Lgs 36/2023, l'affidamento diretto dei servizi aventi ad oggetto la nomina del responsabile protezione dati all'operatore economico Vargiu Scuola Srl per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 3750,00 oltre IVA relativo ad un periodo contrattuale di 3 anni;
- di autorizzare la spesa complessiva €1.250,00 oltre IVA 22% da imputare sull'esercizio finanziario 2026;
- di nominare il Dott. Simone Fantini quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs 36/2023;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Simone Fantini

Firmato digitalmente da SIMONE FANTINI